



STATUTO

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata

Art. 1 Ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, nonché ai sensi della Legge 383 del 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, è costituita l'associazione di promozione sociale senza fine di lucro denominata: **"CULTURE DIGITALI - Associazione di Promozione Sociale"** in breve **"CULTURE DIGITALI A.P.S."**.

L'Associazione è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia e si conforma alle norme civilistiche italiane.

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 14 del presente statuto.

L'Associazione potrà dotarsi di marchi e loghi che potranno essere depositati nei termini di legge.

Art. 2 L'Associazione ha sede legale nel Comune Battipaglia (SA) alla Via Petrarca n. 22. La sede legale dell'Associazione potrà essere trasferita all'interno dei confini comunali, a seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo, senza dover ricorrere a modifica statutaria. La modifica della sede legale al di fuori del territorio comunale spetta all'Assemblea Straordinaria e comporta modifica statutaria. A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo può istituire sedi distaccate e/o operative, sia in Italia che all'Estero anche temporanee.

Finalità e scopo

Art. 3 L'Associazione è un'istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico ed aconfessionale; non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la sua intera vita. Essa opera per fini di promozione ed utilità sociale, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi, e non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza e alle condizioni socio-economiche ispirandosi e conformandosi ai principi dell'associazionismo di promozione sociale di cui alla legge 383 del 2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4 Finalità dell'Associazione è quello di promuovere iniziative e progetti di promozione, culturali, educativi e formativi, di informazione, di sostegno, di divulgazione, di partecipazione, di ricerca e di aggiornamento, a sostegno della cultura digitale, ispirandosi a principi di democrazia, solidarietà ed etica, al fine di elevare la coscienza e la crescita personale della collettività all'incontro con l'altro, in tutte le sue dimensioni e per promuovere stili di vita che tendano a incentivare nuove relazioni tra le genti basate sulla reciprocità.

Scopo dell'Associazione è in particolare:

- promuovere la cultura digitale, l'innovazione e la diffusione delle nuove tecnologie in tutti i suoi aspetti, realizzando attività e servizi sussidiari ed operativi al raggiungimento degli scopi;
- diffondere la cultura sulle tematiche della comunicazione e del marketing digitale;
- ampliare la conoscenza della cultura tecnologica, creativa, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni e l'utilizzo dei sistemi elettronici (es. telefono, e-mail, video conferenze, social networks, new media, etc.) e della rete Internet;
- allargare gli orizzonti culturali degli operatori pubblici e privati sui temi specifici della comunicazione e del marketing digitale affinché sappiano a loro volta propagare i temi relativi alla valorizzazione delle culture, dei territori e dei mezzi tramite soluzioni innovative;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
- proporsi come punto di riferimento per quanti ricerchino supporto ed informazioni in merito alle soluzioni di comunicazione elettronica o digitale ed agli enti preposti al suo sviluppo;

Al fine di perseguire gli scopi istituzionali e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione attiva una rete di collaborazioni tra privati, enti, associazioni, organizzazioni, cooperative ed imprese operanti con i medesimi obiettivi e favorisce la conoscenza, il coordinamento e le sinergie tra i gli associati.

Art. 5 Sono compiti dell'Associazione, in particolare, l'organizzazione di attività quali:

- Promuovere e organizzare eventi culturali quali convegni, fiere, mostre, seminari, feste, esibizioni, concerti, spettacoli, concorsi, attività ludico-sportive, iniziative di aggregazione, animazione e socializzazione;
- Promuovere, organizzare ed erogare attività di formazione e consulenza anche verso i non soci quali corsi di aggiornamento teorici e pratici, laboratori information technology e culturali sulle nuove tecnologie anche a carattere didattico anche nelle Scuole di ogni ordine e grado;
- Istituire, organizzare e gestire in ambito pedagogico e formativo attività di sostegno e corsi di formazione personale e professionale autofinanziati o finanziati da soggetti pubblici o privati. ai sensi della L. 845/78 e successive modifiche e delle Leggi in materia; nello specifico le attività formative potranno essere svolte per il recupero, l'approfondimento, il perfezionamento, la specializzazione, l'aggiornamento di percorsi scolastici, formativi e lavorativi;

CULTURE DIGITALI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

- d. Realizzare iniziative nel settore dell'information technology e promozione dell'innovazione nonché cultura digitale;
- e. Ideare, Produrre e diffondere materiali e programmi multimediali in genere attinenti allo scopo sociale;
- f. Produrre, partecipare e promuovere tutte le attività editoriali riferibili allo scopo sociale quali pubblicazioni di giornali, newsletter, atti di convegni e seminari, materiale didattico; gestendo e curando la creazione di siti internet, la produzione di materiale fonografico, informatico ed audiovisivo;
- g. Sviluppare l'utilizzo di reti telematiche e strumenti di comunicazione di massa, come newsgroup, mailing-list, social-forum, pubblicazioni;
- h. Organizzare e gestire strutture che accolgano e promuovano le attività di erogazione e formazione culturale, animativa e ricreativa;
- i. L'Associazione si riserva inoltre di porre in essere alcuni servizi di sostegno e servizio ai soci anche rispetto ad attività di ristoro e somministrazione di alimenti e bevande al fine di costruire uno spazio organizzato ed accogliente dedicato al libero incontro e promuova occasioni di confronti interpersonali;
- j. Aderire, progettare e realizzare qualunque iniziativa atta al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- k. Esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti. A titolo esemplificativo:
 - i. Organizzare corsi e laboratori a carattere culturale sull'information technology e digitale;
 - ii. Organizzare convegni, seminari e incontri per lo studio e l'approfondimento di tematiche culturali sugli aspetti del mondo digitale e web;
 - iii. Organizzare rassegne e mostre;
 - iv. Realizzare attività editoriali mediante la pubblicazione e la distribuzione di riviste, bollettini, CD, DVD ed ogni altro strumento idoneo alla promozione e alla diffusione delle informazioni;
 - v. Collaborare con altre Associazioni ed organismi non profit per la promozione e diffusione della cultura digitale;
 - vi. Collaborare con altri Enti, pubblici e privati, Aziende e Privati interessati a vario titolo alle finalità oggetto del presente statuto.

A tal fine l'Associazione potrà, a titolo esemplificativo:

- a. Accedere a finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, al fine di raggiungere gli scopi sociali;
- b. Stipulare contratti e convenzioni con enti pubblici e privati per lo svolgimento delle attività previste dallo Statuto a favore dei propri associati e verso terzi;
- c. Ingaggiare, collaborare e/o scritturare esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione per il compimento degli obiettivi statutari;

L'Associazione, ai sensi dell'art. 18 della Legge 383 del 2000 e successive modificazioni ed integrazioni:

- a. per il raggiungimento dei propri scopi sociali si avvale prevalentemente dell'attività dei propri associati prestata in forma volontaria, libera e gratuita;
- b. può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo, anche occasionale, o dipendente, da parte di soggetti terzi od anche ricorrendo ai propri associati. I rapporti fra l'Associazione e i dipendenti saranno disciplinati dalle leggi e dal contratto collettivo di lavoro che sarà individuato al momento dell'assunzione. I rapporti tra l'Associazione e i collaboratori con rapporto di lavoro autonomo sono regolamentati dall'articolo 2222 e seguenti del Codice Civile.

L'Associazione potrà assumere tutte le iniziative necessarie ed idonee, conformi con lo statuto associativo e la normativa vigente.

TITOLO II Associati (Soci)

Art. 6 Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto e che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. Sono associati, anche, Enti collettivi o di diritto privato senza scopo di lucro od economico, che si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. Fra gli aderenti all'Associazione esistono parità di diritti e di doveri.

Tutti i soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Al socio è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo del presente statuto.

I soci si dividono in:

- i. Soci fondatori, coloro i quali, hanno fondato l'Associazione
- ii. Soci volontari, coloro i quali, condividendo le finalità dell'Associazione, operano per il loro raggiungimento, secondo la propria disponibilità e le proprie capacità personali;
- iii. Soci onorari, coloro i quali, l'Associazione, riconoscendo particolari meriti, deve particolare riconoscenza. Essi vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri soci.

CULTURE DIGITALI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Art. 7 Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione, ad esclusione dei soci onorari, devono presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo con la osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- a. indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, e residenza o nel caso di persone giuridiche, denominazione, sede legale, e generalità del legale rappresentante;
- b. dichiarare di attenersi al presente Statuto e di osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo. È compito del legale rappresentante dell'associazione o da altra persona da lui delegata anche verbalmente, valutare in merito all'accettazione o meno di tale domanda.

L'accettazione, comunicata all'interessato e seguita dall'iscrizione a libro soci ed il versamento della quota sociale, dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di "socio". La tessera rilasciata al socio contestualmente al versamento della quota sociale ha valore per tutto l'anno associativo.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, non è possibile presentare domanda di ammissione per un periodo preventivamente determinato; resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte del socio.

Nei casi in cui la domanda non venga accettata, l'interessato può presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo, alla prima convocazione.

In ogni riunione del Consiglio Direttivo è fatto obbligo al legale rappresentante dell'associazione di sottoporre all'attenzione dell'Organo tutte le domande di ammissione presentate nel periodo intercorrente dall'ultima riunione dello stesso affinché vengano vagliate e ratificate definitivamente.

Il Consiglio Direttivo può, con parere motivato, non ratificare l'ammissione del socio, questo comporterà per l'interessato la perdita dello status di socio con conseguente cancellazione dal libro soci e revoca della Tessera Sociale; entro 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento sarà possibile, per l'escluso, presentare ricorso all'Associazione sul quale si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea Ordinaria alla prima convocazione. Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Art. 8 Tutti i soci hanno diritto di:

- a. partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b. partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- c. godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

Art. 9 I soci sono tenuti:

- a. al pagamento della quota ed eventuali contributi sociali annuali, come ad es. la quota annuale di iscrizione, o periodici in funzione alla partecipazione ad attività istituzionali periodiche, necessari per la realizzazione delle attività organizzate, potendo così contribuire al finanziamento vitale delle attività stesse;
- b. all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote e contributi associativi straordinari.
- c. I soci onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale e di qualsiasi contributo. Essi sono tenuti, però, all'osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti di cui sopra.

Art. 10 La qualifica di socio non è temporanea e si perde per recesso, espulsione o decesso. I soci possono essere sospesi.

Il recesso da socio deve essere comunicato per iscritto. Il Consiglio direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile e provvede alla cancellazione dal libro dei soci.

L'espulsione di un socio può essere adottata dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri, per i seguenti motivi:

- a. comportamento gravemente contrastante con gli scopi dell'Associazione di Promozione Sociale o con le norme del presente statuto;
- b. infrazioni gravi ai regolamenti o non ottemperanza alle deliberazioni degli organi dell'Associazione di Promozione Sociale;
- c. che si renda moroso del versamento del contributo annuale (ad esclusione dei soci onorari) per un periodo superiore a tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
- d. aver arrecato volontariamente danni morali o materiali all'Associazione di Promozione Sociale.
- e. che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività "sociale" prolungata.

Le deliberazioni prese in materia di espulsione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione del caso previsto alla lettera c) e devono essere motivate.

Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

L'Associato radiato non può essere più riammesso ad eccezione dei Soci radiati per morosità, i quali potranno,

CULTURE DIGITALI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tale riammissione in ogni caso sarà deliberata dalla prima Assemblea dei Soci.
La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo, in presenza di comportamenti dell'associato ritenuti passibili di espulsione, ove debba procedersi ad opportuna istruttoria, ha facoltà di sospendere temporaneamente il socio da ogni attività dell'Associazione.

Per tutte le controversie insorgenti fra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi, gli iscritti si impegnano all'esclusiva competenza degli organi interni all'associazione.

TITOLO III

Organi sociali e cariche elettive

Art. 11 Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei Soci;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. il Presidente;
 - d. il Tesoriere;
 - e. il Segretario;
- Qualora nominato
- a. il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - b. il Collegio dei Probiviri.



Assemblea degli Associati (Soci)

Art. 12. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria. Hanno diritto di intervento nell'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. Altresì hanno diritto di partecipazione all'Assemblea, con solo diritto di parola, i membri del Collegio dei Revisori, qualora nominati, che non siano membri dell'Associazione. Non è ammessa delega. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Art. 13 L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta, per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo dei soci, per l'ordinaria e un terzo dei soci per la straordinaria, purché in regola con i versamenti delle quote associative. In quest'ultimo caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data in cui la richiesta viene depositata presso la sede sociale.

Le convocazioni dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria sono effettuate mediante modalità quali la pubblicazione sul sito internet dell'Associazione e/o sulla bacheca dei social network nei quali l'associazione è presente. In aggiunta alle modalità precedentemente descritte potrà essere effettuata anche attraverso l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o messaggistica. In ogni caso le convocazioni saranno effettuate almeno 10 giorni prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, che non possono essere fissate nella stessa data, nonché l'ordine del giorno.

Art. 14. All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

- a. discutere ed approvare il bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo dell'anno trascorso;
- b. eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
- c. eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
- d. nominare i membri del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri qualora se ne ravvisi la necessità o ve ne sia l'obbligo;
- e. deliberare sulle questioni attinenti alla gestione sociale che eccedono l'ordinaria amministrazione;
- f. discutere e approvare gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione e le loro variazioni;
- g. decidere su eventuali controversie relative ai regolamenti e sulla loro compatibilità con i principi ispiratori dello statuto;
- h. esaminare i ricorsi presentati dai soci avverso le decisioni di espulsione adottate dal Consiglio direttivo;
- i. deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

CULTURE DIGITALI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

IN SEDE STRAORDINARIA:

- a. deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- b. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- c. autorizzare la stipula di atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari
- d. nominare il terzo arbitro al verificarsi della circostanza di cui all'art.26
- e. deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Lo scioglimento dell'Associazione avviene anche quando dovesse venir meno il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo previsto dalla legge e non vi sia la rielezione in tempi ragionevoli dei membri del Consiglio mancanti; in questo caso l'Associazione è costretta a cessare in quanto viene a mancare l'Organo direttivo vitale preposto al coordinamento e direzione delle attività istituzionali. L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione stessa. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe in conformità a quanto previsto dalla legge 289/2002 ed eventuali successive modificazioni, o nuove disposizioni legislative in materia.

Art. 15 L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno il 50 %, dei soci e delibera con il voto favorevole dei 3/5 dei presenti. In seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Consiglio Direttivo

Art. 16 Il Consiglio Direttivo è fatto da un minimo di 5 ad un massimo di 7 membri (possibilmente dispari). I componenti del Consiglio restano in carica 5 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica o, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del presidente è determinante.

Il Consiglio Direttivo è convocato, senza formalità e con qualsiasi mezzo ritenuto adatto al raggiungimento dello scopo, dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione, tra i quali, a titolo esemplificativo:

- a. fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria;
- b. curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- c. redigere l'eventuale bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
- d. predisporre i regolamenti interni;
- e. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- f. deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- g. affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri;
- h. ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- i. presentare un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- j. fissare le quote sociali;
- k. accettare le erogazioni liberali in denaro e le donazioni e deliberare sulla loro utilizzazione;
- l. accettare le entrate relative alle attività dipendenti da convenzioni o contratti e deliberare sulla modalità della loro utilizzazione;
- m. nominare, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari;
- n. favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'associazione.
- o. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione;
- p. modificare la sede legale dell'Associazione all'interno dei confini del Comune
- q. istituire sedi distaccate e/o operative sia in Italia che all'Estero.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo. Le

CULTURE DIGITALI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l'espletamento dell'incarico o eventuali compensi per prestazioni lavorative.

Art. 17 Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Tesoriere fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva. Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

La carica di Consigliere è incompatibile con quella di membro del Collegio dei Revisori, se nominato, e con quello di membro del Collegio dei Probiviri, se nominato.

Presidente

Art. 18 Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo ed a rilasciarne quietanza e può aprire e gestire, anche a firma singola, Conti Correnti. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. È eletto dall'Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo.

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono svolte dal Tesoriere.

La carica di Presidente è incompatibile con quella di membro del Collegio dei Revisori, se nominato, e con quello di membro del Collegio dei Probiviri, se nominato.

Tesoriere

Art. 19 Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Segretario

Art. 20 Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Art. 21 Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Presidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Presidente.



Collegio dei Revisori

Art. 22 Il Collegio dei Revisori dei Conti è un organo di controllo amministrativo | finanziario. Esso è formato da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei soci, qualora lo ritenga necessario, non necessariamente aderenti all'Associazione, che hanno comprovata competenza e professionalità. I membri del Collegio eleggeranno al loro interno il Presidente del Collegio con potere di rappresentanza. Il Presidente dovrà essere iscritto nell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili o degli Avvocati e Procuratori o dei Revisori legali dei conti. I membri del Collegio dei Revisori rimangono in carica per tre esercizi e sono rieleggibili per non più di due mandati. L'incarico di Revisore è incompatibile con quello di Consigliere del Direttivo e/o del Presidente e/o di Proboviro.

Il Collegio dei Revisori, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica i bilanci consuntivo e preventivo e presenta all'Assemblea dei soci una relazione scritta relativamente ad essi. Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige verbale da trascrivere in apposito libro.

Il Collegio delibera validamente con la presenza di tre componenti, fra cui il Presidente.

I membri del Collegio dei Revisori possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea con diritto di parola e di voto nel caso di associati, con diritto di sola parola nel caso di membri esterni dell'Associazione.

Collegio dei Probiviri

Art. 23 Il collegio dei Probiviri costituisce l'organo interno di garanzia per giudicare su eventuali ricorsi, nonché quello di amichevole compositore nel caso di liti all'interno dell'Associazione. I Probiviri sono nominati dall'Assemblea, qualora lo ritenga necessario, in un numero di tre tra gli associati, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi. La carica di Proboviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e/o del Presidente e/o di Revisore dei Conti.

Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un Organo dell'Associazione o di singoli soci, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli soci o dagli Organi dell'Assemblea, proponendo i provvedimenti del caso al Comitato direttivo o all'Assemblea.

Il Collegio, inoltre, svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di controversie fra gli Organi dell'Associazione, se concordemente richiesto dalle parti. Il Collegio, inoltre, esprime parere obbligatorio, ma non vincolante, sull'esclusione dei soci che sono stati deferiti dal Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente all'Assemblea dei Soci.

Quota Associativa

Art. 24 La quota associativa annuale a carico degli aderenti è fissata dal Consiglio Direttivo; essa non è frazionabile né rimborsabile in caso di recesso o di perdita delle qualità di associato e deve essere versata entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Gli associati non in regola con il pagamento della sociale annuale non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea, non possono prendere parte alle attività dell'Associazione, sono temporaneamente sospesi dall'esercizio del diritto di voto e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Il mancato pagamento della quota associativa entro i termini stabiliti dall'art. 10 lettera c) comporta la decadenza dall'Associazione.

Le quote sociali sono intransferibili e non rivalutabili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione. In nessun caso le somme versate per la tessera sociale e per le quote sociali sono rimborsabili.

Esercizio sociale | Rendiconto Economico - Finanziario | Patrimonio

Art. 25 L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati.

Qualora l'Assemblea ravvisi di nominare il Collegio dei Revisori, lo stesso, effettuerà i controlli che gli competono sulla regolarità del rendiconto economico e finanziario.

L'eventuale residuo attivo del bilancio dovrà essere reinvestito nell'associazione stessa, sarà attribuito per l'intero ammontare al fondo di riserva e destinato ad essere utilizzato per il raggiungimento degli scopi istituzionali e/o per l'acquisto/rinnovo degli impianti, macchinari e attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia.

Art. 26 L'associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- quote e contributi degli associati determinate annualmente dal consiglio direttivo;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;

CULTURE DIGITALI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

- d. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i. altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità sociali dell'associazione.

Art. 27 Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito (a titolo esemplificativo e non esaustivo) da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni, materiali e immateriali, mobili ed immobili acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, sotto qualsiasi forma, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Erogazioni | Donazioni | Lasciti

Art. 28 Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla utilizzazione delle stesse in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione. I lasciti testamentari saranno accettati con beneficio di inventario dal Consiglio Direttivo, che delibera anche la modalità di utilizzo di essi in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

Contributi per convenzioni e contratti

Art. 29 Le entrate relative alle attività dipendenti da convenzioni o contratti vengono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera anche sulle modalità di utilizzo degli stessi.

Assunzione di responsabilità

Art. 30 Gli aderenti che prestano attività a favore dell'Associazione si assumono ogni rischio per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi, facendosi carico di eventuali assicurazioni a copertura dei predetti rischi: si assumono inoltre ogni responsabilità per i possibili inconvenienti (complicanze) derivanti dall'esercizio delle attività svolte, anche derivanti da prevedibili deficit organizzativi di dell'Associazione.

Scioglimento

Art. 31 La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati che, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione risultante dopo aver estinto tutte le obbligazioni in essere. Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto a favore di Enti o Associazioni che perseguano i medesimi scopi dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Disposizioni Finali

Art. 32 Tutte le eventuali controversie sociali, anche relative all'interpretazione dello Statuto, tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra gli organi e l'associazione, tra i componenti degli organi dell'associazione sono devolute, se non è nominato il Collegio dei Probiviri, con esclusione di qualsiasi altra giurisdizione, alla competenza di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo dai due arbitri entro 15 giorni dalla loro nomina. In caso di mancato accordo, il terzo sarà eletto dall'assemblea straordinaria all'uopo convocata su richiesta dei due arbitri entro 30 giorni dalla nomina.

Gli arbitri decideranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 33 Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile, le disposizioni di legge vigenti in materia di associazionismo, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro.

Il presente statuto è stato approvato in data 17/07/2017

Il Presidente

Sig.



Il Segretario

Sig.

